



## **Decreto Dirigenziale n. 87 del 17/03/2017**

Direzione Generale 12 - Direzione Generale politiche sociali,culturali,pari opportunità,tempo liber

U.O.D. 1 - UOD. Affari giuridico-legali - Gestione risorse umane e strumentali (54/12)

Oggetto dell'Atto:

**RICORSO FONDAZIONE IDIS AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 NOVEMBRE 1971, N. 1199 AVVERSO IL DECRETO DIRIGENZIALE N. 173 DEL 2 DICEMBRE 2016. DECISIONE.**

## IL DIRIGENTE

**Premesso che:**

- a) con decreto n. 30 del 22 aprile 2016, il dirigente della Unità Operativa Dirigenziale 04 "Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche", ha approvato l'Avviso Pubblico per l'assegnazione dei contributi, per l'esercizio finanziario 2016, a favore dei Musei e delle Raccolte museali di Ente Locale e di interesse Locale, operanti sul territorio della Regione Campania;
- b) con decreto n. 173 del 2 dicembre 2016 il dirigente della UOD 04 ha approvato la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento con la indicazione del corrispondente contributo concesso a valere sul capitolo 5013, l'elenco dei progetti ammessi alla fase di valutazione di merito non finanziabili per esaurimento delle risorse finanziarie e l'elenco dei progetti esclusi dalla valutazione di merito perchè irricevibili o inammissibili;
- c) con decreto n. 182 del 5 dicembre 2016, il dirigente della U.O.D 04 ha approvato la graduatoria "A" e la Graduatoria "B" dei progetti afferenti agli interventi ammessi a valutazione di merito con l'indicazione dei progetti idonei e finanziabili, comprensivo del corrispondente contributo concesso nonché degli idonei non finanziabili (Allegato 1) e l'elenco dei progetti esclusi dalla valutazione di merito in quanto irricevibili ovvero inammissibili, per le motivazioni riportate nell'Allegato 2;
- d) la domanda di partecipazione all'avviso pubblico per l'accesso ai contributi di che trattasi presentata dalla Fondazione Idis è stata esclusa dalla selezione per i seguenti motivi «l'istanza è irricevibile ai sensi dell'art. 3, co. 4. Manca la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art.6 co. 2. lett. b ) del partner a garanzia della quota parte di compartecipazione al progetto»;
- e) l'articolo 3, comma 4 dell'Avviso pubblico in parola stabilisce che «fermo restando quanto già previsto dai precedenti commi del presente articolo, limitatamente agli Enti di cui all'art.1 della L.R. 15 marzo 2011, n°4 (...) costituisce condizione inderogabile di ricevibilità delle domande da essi presentate, il rispetto di quanto disposto dai commi 2, 2-ter e 4 del medesimo articolo 1 della L.R. N°4/2011»;
- f) l'articolo 6, comma 2, lettera b) dell'Avviso in parola stabilisce che «laddove ci si avvalga della facoltà di adesione di eventuali partners al progetto, occorre trasmettere la/le dichiarazione/i sostitutiva di atto di notorietà (ex DPR 445/2000) di adesione da parte dei legali rappresentanti di ciascuno dei partners, con l'indicazione delle attività che si impegna a svolgere e della relativa quota finanziaria di compartecipazione»;
- g) la Fondazione Idis, in data 20 dicembre 2016, ha presentato agli uffici della Direzione Generale ricorso gerarchico avverso il decreto dirigenziale n.173/2013, limitatamente alla parte in cui dispone la esclusione della Fondazione;
- h) avverso il primo motivo il ricorrente eccepisce che «questa Fondazione (omissis) si è adeguata alla legge regionale 4/2011, sino ad adeguarne il proprio statuto. Del resto come risulta dagli atti contabili della Fondazione, i membri del Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente non hanno percepito alcun emolumento, espletando il loro incarico a titolo gratuito»;
- i) avverso il secondo motivo il ricorrente rileva di non avvalersi di alcun partner, prevedendo nel piano finanziario del progetto la possibilità di avvalersi di uno sponsor e imputa all'amministrazione un errore di valutazione nella confusione tra la figura del partner e quella dello sponsor;

**visto**

il Capo I del dPR 24 novembre 1971, n. 1199 recante la disciplina del ricorso gerarchico e in particolare l'articolo 1 il quale statuisce che contro gli atti amministrativi non definitivi è ammesso ricorso in unica istanza all'organo sovraordinato, per motivi di legittimità e di merito, da parte di chi vi abbia interesse;

**visti:**

a) l'articolo 8 del regolamento 15 dicembre 2011 n. 12 recante "Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania" che attribuisce al Direttore generale funzioni di direzione e controllo delle unità operative dirigenziali nelle quali si articola la Direzione;

b) l'allegato "A" alla deliberazione della Giunta regionale n. 478 del 10 settembre 2012 come modificata secondo cui il Direttore generale decide sui ricorsi gerarchici avverso i provvedimenti non definitivi dei dirigenti delle unità operative dirigenziali;

**acclarato** che:

a) il ricorrente è legittimato a presentare il ricorso in quanto titolare di un interesse personale, concreto e attuale;

b) il ricorso è stato presentato entro il termine di trenta giorni prescritto dall'articolo 2 del dPR n. 1199/1971;

c) il decreto dirigenziale impugnato non è definitivo in quanto adottato da un'autorità non di vertice dell'amministrazione;

**ravvisato**, pertanto, che il ricorso presentato dalla Fondazione Idis è ammissibile sia sotto il profilo del possesso dei requisiti del ricorrente e del rispetto dei termini per la presentazione, sia sotto il profilo della sussistenza dei necessari presupposti;

**acquisita** agli atti la documentazione afferente al ricorso trasmessa dalla unità operativa dirigenziale 04 con nota prot. 128302 del 22 febbraio 2017;

**adempiuto**, a termini dell'articolo 4 del dPR n. 1199/1971, alla comunicazione, con nota prot. n.125065 del 21 febbraio 2017, del ricorso ai soggetti interessati individuati sulla base dell'atto impugnato e della documentazione acquisita agli atti;

**constatato** che nel termine assegnato i soggetti interessati non hanno presentato deduzioni e documenti afferenti al ricorso;

**considerato** che:

a) la determinazione di escludere dalla selezione, per irricevibilità, la domanda di partecipazione presentata dalla Fondazione Idis difetta della motivazione in quanto il provvedimento non indica quale delle disposizioni cui fa riferimento l'invocato articolo 3, comma 4, dell'avviso pubblico (ossia, i commi 2, 3ter e 4 dell'articolo 1 della legge regionale n. 4/2011) risulta violata. In ogni caso, si evidenzia che:

a.1) non appare violata la disposizione dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 4/2011 che stabilisce che la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze della regione, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica e può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente. Ed invero, dalla lettura dello statuto della Fondazione Idis e, in particolare dell'articolo 8, punto 4), non si deduce il pagamento di emolumenti ai membri del consiglio di amministrazione, la cui effettiva corresponsione se non attestata, a mezzo autocertificazione dei singoli membri del consiglio amministrativo, può essere desunta dalla verifica dei bilanci consuntivi. Ne consegue che non ricorre la violazione del comma 2ter che stabilisce che per gli enti che non si adeguano alle disposizioni del comma 2 è fatto divieto di ricevere contributi a carico del bilancio regionale, fermo restando la responsabilità dell'amministrazione a verificare il rispetto di tale condizione nel momento della liquidazione di risorse attribuite e non solo nella fase preliminare di aggiudicazione;

a.2) dalla lettura dello statuto, risulta rispettata la disposizione del comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale n. 4/2011 laddove stabilisce che gli organi di amministrazione e di controllo, ivi compresi i collegi di revisori, ove non già costituiti in forma monocratica, sono costituiti da un numero non superiore, rispettivamente a cinque e a tre componenti;

b) parimenti carente di motivazione e inconferente appare la seconda causa di esclusione, in quanto l'articolo 6, comma 2, lettera b), dell'Avviso prescrive la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentate di ciascun partner di progetto, se presente. Tale obbligo è dunque stabilito esclusivamente per i partners di progetto e non anche per gli sponsor. In virtù del principio di tassatività delle clausole di esclusione, quindi, non può essere ritenuta causa di esclusione la mancata presentazione della dichiarazione da parte dello sponsor, non essendo previsto tale obbligo nell'Avviso;

**ritenuto**, per questi motivi, di dover annullare parzialmente il decreto dirigenziale n. 173 del 2 dicembre 2016 e, a cascata, il decreto dirigenziale n. 182 del 5 dicembre 2016, Allegato B, limitatamente alla parte in cui dispone la esclusione della Fondazione Idis e di ammetterla a valutazione, rimettendo agli uffici competenti la valutazione nel merito e gli adempimenti consequenziali;

**visto** l'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;

**visti** i provvedimenti di conferimento degli incarichi dirigenziali in attuazione del regolamento 15 dicembre 2011, n.12 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania);

**letti:**

a. il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 recante “Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi”;

b. la legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2011)”;

**alla stregua** dell'istruttoria compiuta dalla struttura amministrativa e delle risultanze e degli atti richiamati nella narrativa costituente istruttoria a tutti gli effetti di legge

## DECRETA

per le motivazioni espresse in preambolo che si intendono qui integralmente riportate:

1. di accogliere il ricorso presentato da Fondazione Idis avverso gli esiti dell'Avviso richiamato in narrativa.
2. di annullare parzialmente i decreti dirigenziali n. 173 del 2 dicembre 2016 e n. 182 del 5 dicembre 2016, Allegato B, limitatamente alla parte in cui dispongono la esclusione della istanza della Fondazione Idis, per i seguenti motivi:
  - 2.1. la determinazione di escludere dalla selezione la domanda di partecipazione presentata dalla Fondazione Idis difetta della motivazione in quanto il provvedimento non indica quale delle disposizioni dell'articolo 1, commi 1, 2 ter e 4, della legge regionale n. 4/2011 cui fa riferimento l'invocato articolo 3, comma 4, dell'avviso pubblico risulta violata. In ogni caso:
    - 2.1.1. dallo statuto non si deduce il pagamento di emolumenti ai membri del consiglio di amministrazione e dunque non risultano violate le disposizioni dell'articolo 1, comma 2 e comma 2 ter, della legge regionale n. 4/2011;
    - 2.1.2. la struttura degli organi della Fondazione previsto dallo statuto rispetta il vincolo della soglia numerica prescritto dall'articolo 1, comma 4, della legge regionale n. 4/2011;
  - 2.2 l'obbligo previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera b), dell'Avviso è riferito esclusivamente ai partners di progetto, sicché in virtù del principio di tassatività delle clausole di esclusione, la mancata presentazione della dichiarazione da parte dello sponsor non costituisce causa di esclusione.
3. di rimettere agli uffici competenti della Unità Operativa Dirigenziale 04 “Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche” la valutazione nel merito del progetto presentato dalla Fondazione Idis e ogni adempimento consequenziale.
4. di notificare il presente decreto al dirigente dell'Unità Operativa Dirigenziale 04, alla Fondazione Idis e ai controinteressati.
5. di trasmettere il presente decreto alla Segreteria di Giunta ai fini della registrazione e dell'archiviazione, nonché al Bollettino Ufficiale della Regione Campania per la pubblicazione.

dr.ssa Rosanna Romano